

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1954

(5^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDI

del Vice Presidente GERMIGNANI

INDICE

Disegni di legge:

«Trasformazione in facoltà del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia» (197) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 43, 48, 50, 51
BANFI	45, 49, 50
CONDORELLI	44, 47
DONINI	46
ELIA	44
LAMBERTI	44
PAGE	49
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE	46
PASQUALI	48, 51
ROFFI, relatore	43, 47, 48, 49, 51
RUSO LUIGI	46, 48
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	50

«Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936»
(198) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 34, 35, 36
GERMIGNANI	35
DONINI	34, 35
RUSO LUIGI	35
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	36
TIRABASSI, relatore	34

«Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari» (251) (D'iniziativa dei deputati Morelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	37, 38
LAMBERTI	39
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	39
TIRABASSI, relatore	37

«Collocamento a riposo degli insegnanti elementari» (394) (D'iniziativa del senatore Boglietti Pico) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	39, 42
CONDORELLI	42
LAMBERTI	41
NEGRONI, relatore	40
ROFFI	42

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Caristau, Germignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Magrì, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggione, Pasquali, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

LAMBERTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936** » (198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936».

Su questo disegno di legge è stato espresso parere favorevole dalla 5^a Commissione permanente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TIRABASSI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 198, presentato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro e che noi dobbiamo esaminare, riguarda il trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, il quale poneva alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione gli insegnanti di educazione fisica già appartenenti ai ruoli della ex G.I.L. Questi insegnanti, prima del decreto legislativo del 1947, erano stati, tutti o parte, alle dipendenze di cinque Amministrazioni (Stato, E.N.E.F., O.N.B., G.I.L. Commissariato Nazionale per la gioventù italiana); ma detto decreto legislativo non ha tenuto conto in modo adeguato delle particolari vicende di carriera del personale insegnante, cosicchè si sono verificati vari inconvenienti nel trattamento di quiescenza per la mancanza di norme precise. L'articolo 8 del decreto dice infatti: «Per il collocamento a riposo degli insegnanti di educazione fisica si applicano le norme in vigore per gli insegnanti medi»; e tale disposizione ha prodotto notevoli inconvenienti e deprecabili ritardi a tutto danno della benemerita categoria degli insegnanti di educazione fisica.

Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione disciplina completamente la materia inerente al trattamento di quiescenza del

personale insegnante di educazione fisica, sia per quanto concerne la valutazione dei servizi di ruolo già riconosciuti utili ai fini della carriera, sia per quanto si riferisce ai riconoscimenti ed ai riscatti, sia, infine, per quanto attiene al trasferimento all'Erario delle somme già versate dalle Amministrazioni dianzi citate e dal personale in parola per il fondo di quiescenza, somme in atto giacenti presso la Cassa depositi e prestiti.

La legge consta di sette articoli che rispondono pienamente alle esigenze degli insegnanti di educazione fisica e sono di piena soddisfazione della categoria interessata. Ne propongo pertanto l'approvazione.

Debbo però far rilevare ai colleghi della Commissione l'opportunità, in sede di approvazione degli articoli, di aggiungere un terzo comma all'articolo 3, che figurava nel testo presentato dal Governo nella passata legislatura e che è stato ommesso nel testo che il Governo stesso ha ora ripresentato. Il comma è il seguente: «Entro lo stesso termine la domanda di riscatto potrà essere presentata dagli eredi». Tale dimenticanza è stata rilevata anche dal Ministero, che l'ha fatta presente in una lettera indirizzata al Presidente della nostra Commissione.

DONINI. Il gruppo al quale appartengo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge; debbo però fare un'osservazione di carattere generale.

Rileviamo una certa celerità ed un notevole impegno nel portare avanti disposizioni che vanno incontro alle esigenze di determinate categorie; in questo caso si tratta in gran parte degli ex insegnanti di ginnastica della G.I.L. o dell'Opera Nazionale Balilla. Ripeto, noi non abbiamo nulla da eccepire in merito a questo provvedimento, che in fondo è un provvedimento di giustizia; però dobbiamo constatare che ci si preoccupa sempre dei militi fascisti, mentre centinaia di colpiti dalla repressione fascista attendono da tempo che venga in discussione un provvedimento a loro favore: si tratta dei tubercolotici dei campi a gas tedeschi e dei parenti delle vittime che furono sacrificate durante la guerra di Liberazione. Per questa povera gente non si dà ancora corso ad un'opera di giustizia riparatrice.

Pertanto, nel momento in cui noi diamo il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, intendiamo riaffermare il desiderio del Senato della Repubblica, che è Senato antifascista, che si tenga conto delle esigenze di quelli che furono vittime del passato regime.

CERMIGNANI. Mi associo ai rilievi fatti dal senatore Donini e vorrei aggiungere, dato che stiamo trattando un argomento di una certa importanza, che molti di questi provvedimenti arrivano alla spicciolata al nostro esame e in modo altrettanto rapido vengono approvati, mentre ci sono altri provvedimenti che attendono da lunghissimo tempo la loro approvazione.

Il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe preoccuparsi di sgombrare i propri tavoli una volta per sempre di tutte queste questioni che sono di natura tecnico-amministrativa, ma che molte volte rivestono anche un carattere squisitamente politico. Solo così noi potremo fare un lavoro molto più spedito ed organico.

Mi auguro che il Ministero vorrà tener conto di queste nostre richieste.

RUSSO LUIGI. Voterò con entusiasmo, con convincimento questo disegno di legge.

Mi permetto di obiettare al collega Donini che nel caso concreto non vi è stata nemmeno quella fretta cui egli ha accennato: si tratta infatti di un provvedimento già presentato nella precedente legislatura e che il Senato non ha potuto approvare a causa del suo anticipato scioglimento.

Condivido pienamente le preoccupazioni e le istanze dei colleghi per coloro che hanno sofferto per la causa della democrazia; però mi sia consentito affermare che non deve pesare un giudizio politico su questi educatori.

DONINI. La G.I.L. era la pupilla del regime fascista.

RUSSO LUIGI. Comprendo che questi giovani abbiano potuto avere una educazione non certo ideale e confacente a principi di democrazia, ma, grazie a Dio, giacchè sono educatori, abbiamo motivo di confidare, anche per conoscenza diretta, sul loro senso di pa-

triottismo e su un aggiornamento delle loro giovani coscienze alla luce delle nuove verità e della nuova realtà politica.

PRESIDENTE. Io vorrei ricordare ai colleghi una cosa, che essi del resto sanno assai bene, e cioè che anche la scuola non può non risentire del profondo mutamento culturale, politico, sociale, economico, finanziario che il Paese attraversa. È ovvio che questo fatto pone problemi nuovi, di ordinamento, di inquadramento, di metodo: problemi a volte di natura generale, a volte tali che ricadono nella sfera di competenza della nostra Commissione. Sento simpatia per quanti hanno sofferto per le vessazioni del passato regime fascista, e riconosco che vi sono categorie di funzionari e di insegnanti che indubbiamente meritano tutta la nostra considerazione. Ma molti di quei problemi non è la nostra Commissione chiamata a affrontarli. E quelli per i quali è compito della nostra Commissione decidere, verranno mano mano al nostro esame. Abbiamo, infatti, venticinque disegni di legge che presentano maggiore o minore urgenza, e che riguardano numerose categorie di insegnanti e questioni varie attinenti alla vita della scuola.

Li verremo gradatamente discutendo. Oggi all'ordine del giorno è il problema degli insegnanti di educazione fisica. Ce ne occupiamo non perchè siano ex fascisti (potremmo, in verità, discutere anche di ex fascisti o di cripto-fascisti) ma perchè sono insegnanti alla pari di molte altre categorie di docenti. Potremo decidere a loro riguardo ciò che riterremo più equo e più opportuno; ma non ritengo ci possiamo esimere dal discutere il loro problema che è problema aperto dalla guerra, aggiornato dal disagio generale del dopo guerra. A risolvere quel problema è diretto il provvedimento sottoposto all'esame dalla nostra Commissione che attende già da alcuni anni.

Ho sentito parlare di riforma della scuola, una riforma in grande. In termini generali, mi spiego bene che vi siano dei colleghi che si augurano una siffatta riforma della scuola. Mi sia tuttavia consentito di esprimere al riguardo la mia personale, non dirò diffidenza, ma almeno perplessità, quando mi trovo di

fronte ad una grossa impresa, come quella di cui alla proposta di legge n. 2100 della Camera dei deputati, quando vedo prospettata la riforma di tutta la scuola italiana, da attuare rapidamente e tutta quanta, dagli asili d'infanzia alle università ed alla disciplina professionale postuniversitaria. Io amo la trattazione di problemi singoli e le soluzioni concrete particolari, ispirate ben inteso, da un chiaro concetto direttivo generale. Meglio condurre in porto problemi singoli, che tentare di abbracciare il pelago incommensurato. È risaputo che quando si mette troppa carne al fuoco, si finisce per non cuocere nulla. Discutiamo, dunque sollecitamente, stamani, il disegno di legge che riguarda i professori di educazione fisica.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È anzitutto una gradita sorpresa che il Governo, una volta tanto, debba giustificarsi non per la lentezza ma per la celerità con la quale un disegno di legge è stato presentato. Comunque in questo caso la celerità è veramente relativa perchè si tratta di un provvedimento già presentato nel 1947 che viene in discussione oggi, nel 1954.

Entrando poi nel merito del progetto di legge e riferendomi alle persone che di esso vengono a beneficiare, vorrei far osservare che gli insegnanti che sono già stati collocati a riposo o che vengono collocati a riposo in questi anni, anche se poi sono passati nell'Opera Nazionale Balilla o nella G.I.L., sono entrati nei ruoli prima della creazione della G.I.L. e dell'Opera Nazionale Balilla, per cui mi pare che si tratti di persone nei riguardi delle quali ogni preoccupazione politica può essere facilmente accantonata. Aggiungo che per alcuni casi di insegnanti collocati a riposo fin dal 1947-48, il provvedimento riveste un carattere di estrema urgenza.

Con questa considerazione io sollecito l'approvazione del disegno di legge da parte della Commissione; e dichiaro di accettare il richiamo per quanto si riferisce alla sollecita presentazione al Parlamento di altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I servizi di ruolo comunque prestati dagli insegnanti di educazione fisica per l'insegnamento di tale disciplina alle dipendenze dello Stato e degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, sono utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Detti servizi sono utili, ai fini medesimi, anche per gli insegnanti che, in qualsiasi modo, siano passati in altri ruoli statali anteriormente all'istituzione del ruolo transitorio di cui al citato decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936.

(È approvato).

Art. 2.

I servizi di incaricato e di supplente in scuole statali prestati dagli insegnanti inquadrati in ruolo, a norma del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, prima della loro immissione nei ruoli dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo precedente, sono riconoscibili per intero e per non più di dieci anni, ai fini del trattamento di quiescenza, purchè resi con il possesso del prescritto titolo e dopo il 25° anno di età.

Per tale riconoscimento l'anno scolastico si considera equivalente all'anno solare.

Gli insegnanti predetti, anche se già collocati a riposo, devono presentare la relativa domanda, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

I servizi di incaricato e di supplente eccedenti i dieci anni, ed i servizi per i quali il riconoscimento di cui all'articolo 2 non potesse essere effettuato, per mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, sono riscattabili, su domanda, in base alle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi non di ruolo.

Gli insegnanti inquadrati nel ruolo transitorio ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e già collocati a riposo possono beneficiare del riscatto dei servizi di cui al precedente comma presentando la relativa domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Rammento alla Commissione che a questo articolo va aggiunto, come è stato ricordato dall'onorevole relatore, un terzo comma, omissso per una dimenticanza, del seguente tenore: «Entro lo stesso termine la domanda di riscatto potrà essere presentata dagli eredi».

Metto pertanto ai voti l'articolo 3 modificato con l'aggiunta del comma che ho testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Il Commissariato nazionale della gioventù italiana verserà al Tesoro dello Stato l'ammontare dei contributi di quiescenza con i relativi interessi quali risulteranno dai conti individuali di ciascun insegnante immesso nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e già a carico delle amministrazioni di provenienza e degli interessati, ciascuno per la sua quota parte, a senso delle norme regolamentari già in vigore presso le amministrazioni anzidette.

(È approvato).

Art. 5.

La valutazione dei servizi prevista dall'articolo 1 spetta anche a coloro che siano cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato dopo l'istituzione del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla data della cessazione dal servizio.

I riconoscimenti e i riscatti dei servizi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 nei confronti di coloro, che sian cessati dal servizio nel periodo di cui al precedente comma, hanno effetto dalla data della cessazione medesima.

(È approvato).

Art. 6.

Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge per ciò che concerne il trattamento di quiescenza sono applicabili le norme inerenti al personale insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione media.

(È approvato).

Art. 7.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54, valutabile a circa lire 63 milioni, sarà provveduto integralmente con l'importo dei contributi di quiescenza da versare all'Era-rio a norma dell'articolo 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Morelli ed altri: « Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari » (251)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Morelli ed altri: « Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che su questo disegno di legge la 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TIRABASSI, relatore. Io credo che tutti i colleghi abbiano ricevuto diverse sollecitazioni per l'approvazione di questo disegno di legge, che tende a ristabilire l'euritmia dei

gradi che fu turbata dalla legge che promosse i maestri al grado VIII.

Infatti, la legge 23 aprile 1952, n. 526, nel ratificare il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, lo modificava nella parte relativa allo svolgimento della carriera degli insegnanti elementari, che iniziava col grado XII per giungere al grado VIII. Però la ratifica stessa lasciava immutato lo svolgimento della carriera dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, per cui si è venuta a creare una certa incongruenza in base alla quale i direttori didattici si trovano ad essere molte volte a un grado più basso di quello dei maestri elementari. Ora, è evidente che le funzioni del direttore didattico debbono, per forza di cose, essere superiori a quelle dei maestri, in quanto essi, in base allo stesso Regolamento, hanno la possibilità di infliggere delle punizioni agli insegnanti.

La legge 23 aprile 1952, nel migliorare giustamente la carriera del personale insegnante, ha riprodotto, per la sua incompiutezza, gli inconvenienti rimossi col decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, tanto che, essendosi svolto un recente concorso per direttore didattico, due insegnanti elementari, vincitori del concorso, già appartenenti all'VIII grado, dovrebbero essere riportati al grado IX iniziale della carriera dei direttori didattici, con evidente incongruenza e chiara lesione dei diritti acquisiti.

Per evitare il ripetersi di tali inconvenienti, nella legislatura precedente erano state presentate due proposte di legge di iniziativa parlamentare, firmate dai deputati Morelli, Cappugi ed altri, che, per il loro contenuto analogo, furono unificate in una sola proposta che fu approvata dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati in sede legislativa nella seduta del 25 marzo 1953 e trasmessa al Senato che però non poté approvarla per l'intervenuto scioglimento.

Il presente disegno di legge riproduce integralmente il testo della precedente proposta approvata dalla Camera dei deputati, con l'unica modifica nella decorrenza del provvedimento stesso che, per ragioni di copertura della spesa, è stata portata al 1° luglio 1953. Con questo disegno di legge si completa quel procedimento di revisione della carriera del

personale della scuola elementare che fu iniziato con la legge 23 aprile 1952, n. 526, per adeguare la carriera stessa a quella dell'altro personale dello Stato di gruppo B fornito di un pari titolo di studio. È questo il minimo che si può fare per la soluzione del problema della carriera del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari.

Alla copertura della maggiore spesa si provvede con gli stessi stanziamenti di bilancio; del resto, come ha già ricordato l'onorevole Presidente, la Commissione di finanze e tesoro ha dato parere favorevole.

Con queste considerazioni, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, stabilito col decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è modificato come appresso, in base al numero dei posti fissati dal decreto interministeriale 27 luglio 1950, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555:

Grado	Qualifica	Posti
VI	Ispettori scolastici . . .	N. 281
VII-VIII	Direttori didattici . . .	» 2.121
		<u>N. 2.402</u>

Ai direttori didattici durante il periodo di prova è attribuito lo stipendio massimo del grado VIII.

Superato il periodo di prova sono promossi al grado VII.

Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado VI.

Al grado di ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado VII che abbiano almeno quattro anni di anzianità in questo grado.

(È approvato).

Art. 2.

Il personale direttivo attualmente inquadrato nel grado VIII ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado VII secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione nel nuovo grado degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità precedentemente compiuti.

A detto personale, ai fini della promozione al grado di ispettore scolastico, viene computata l'anzianità di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova.

Il personale ispettivo attualmente inquadrato nel grado VII ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado VI secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione al grado stesso degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità compiuti come ispettori di circoscrizione.

(È approvato).

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 29 e 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952.

(È approvato).

LAMBERTI. Prima della votazione finale di questo disegno di legge vorrei approfittare della presenza del rappresentante del Governo per raccomandare due cose che del resto mi pare già siano state fatte presenti in qualche intervento parlamentare.

È in corso, se non sono male informato, un concorso per direttori didattici che si va effettuando piuttosto lentamente, essendo iniziato nel lontano 1950. Sarebbe desiderabile, pertanto, in primo luogo che i lavori per l'espletamento di questo concorso venissero accelerati al massimo.

In secondo luogo osservo, come già è stato più volte rilevato, che gli attuali organici per le direzioni didattiche ed ispettorati scolastici sono assolutamente insufficienti ai nuovi bisogni della scuola. Per questa seconda esigenza, naturalmente, non è sufficiente una raccomandazione di acceleramento di pratiche amministrative, ma è necessario invocare un provvedimento legislativo che adegui questi organici alle accresciute necessità della scuola.

Per l'uno e per l'altro rilievo, prima che si voti definitivamente questo disegno di legge, io vorrei fare appello al rappresentante del Governo affinché ci assicuri del suo interessamento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi farò senz'altro interprete delle richieste avanzate dal senatore Lamberti per quanto si riferisce particolarmente al secondo punto, cioè all'ampliamento degli attuali organici dei quadri direttivi delle scuole elementari. Vorrei anzi far presente che in proposito c'è un impegno nelle stesse dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Boggiano Pico: « Collocamento a riposo degli insegnanti elementari » (394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Boggiano Pico: « Collocamento a riposo degli insegnanti elementari ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il collocamento a riposo degli insegnanti, i quali quali vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 134

del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, viene disposto con decorrenza dal 30 settembre successivo alla data in cui si maturano le condizioni suddette.

NEGRONI, *relatore*. La relazione che l'onorevole presentatore, senatore Boggiano Pico, ha premesso a questo disegno di legge, è già di per sé molto chiara; e pertanto mi limiterò a riassumerla rapidamente, aggiungendo qualche breve considerazione.

A norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il collocamento a riposo degli insegnanti è fissato al 45° anno di servizio e al 65° anno di età. Comunque questa norma non fu applicata alla lettera per far sì che durante l'anno scolastico non avvenisse la sostituzione di alcuni insegnanti, perchè se ciò porta degli inconvenienti in ogni ordine di scuola, ne porta in modo particolare nella scuola elementare. Ciò si fece anche in analogia al disposto della legge per gli ispettori e direttori didattici i quali potevano continuare ad esercitare la loro funzione fino al compimento dell'anno scolastico. Ma ecco, all'improvviso, il 23 dicembre 1953, una circolare del Ministero della pubblica istruzione che richiama i Provveditori agli studi alla necessità di attenersi rigorosamente alla lettera della legge. Da informazioni da me assunte presso il Ministero, risulta che ciò fu dovuto ad un richiamo specifico della Corte dei conti in seguito ad alcuni casi di trattenimento in servizio di alcuni insegnanti con l'aggravante della emissione del decreto di collocamento a riposo con data posticipata, il che evidentemente è contrario alle disposizioni di legge. La circolare ministeriale, fra l'altro, invita i Provveditori agli studi ad emettere decreti di rettifica ed indica il modo di sanare in via amministrativa la questione, avvertendo che le somme percepite sono irripetibili e quindi per il periodo in cui l'insegnante è stato nella scuola si deve fare il conguaglio con le somme percepite. A dire il vero non è che la circolare ministeriale dica ai Provveditori di mettere senz'altro fuori dalla scuola questi insegnanti che hanno raggiunto i limiti di età e di esonerarli imme-

diatamente dall'insegnamento; ma sta di fatto che, interpretando rigidamente le disposizioni di legge, in molti luoghi è avvenuto che all'improvviso - come mi diceva un amico ispettore scolastico - sono stati allontanati dalla scuola parecchi insegnanti avvisandoli con una telefonata il giorno precedente.

Come ho già detto, la circolare ministeriale non dispone nulla di preciso al riguardo, anzi, indicando il modo di cavarsela dal punto di vista amministrativo, tra le righe fa intendere come, con un piccolo sotterfugio, si possa far fronte alla situazione: basta cioè fare il decreto di collocamento a riposo nella data precisa in cui l'insegnante matura i limiti di età, facendogli poi continuare l'insegnamento per tutto l'anno scolastico, come del resto si era fatto sempre per il passato. Ma questo - anche voi ne sarete convinti - significherebbe ricorrere a qualcosa di poco dignitoso nei riguardi di un benemerito insegnante, che ha dedicato tutta la sua vita alla scuola, il quale dovrebbe proseguire l'insegnamento per alcuni mesi nella posizione di tollerato.

Ecco allora che giunge opportuno questo progetto di legge presentato dal senatore Boggiano Pico, che estende anche agli insegnanti elementari la disposizione che la legge già prevede per i direttori e gli ispettori scolastici.

Ma, arrivato a questo punto, io debbo porre a me stesso, forse per eccesso di zelo, una domanda: non potrebbe diventare questa legge controproducente? Noi con essa vogliamo ovviare a degli inconvenienti di carattere didattico, disciplinare, ecc., ma il ritardo, che alle volte può essere anche di un anno, della cessazione dall'insegnamento non può portare a degli inconvenienti ancora più gravi?

L'obiezione ha un certo peso apparente per il fatto che la legge stabilisce un limite minimo di età ma non un limite massimo, per cui si potrebbe avere il caso di un insegnante che continuasse ad insegnare fino ad 80 anni ed oltre.

Comunque, a questo riguardo, soccorre l'articolo 132 dello stesso testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, il quale da facoltà ai Provveditori agli studi, indipendentemente dagli anni di servizio e quando risulti da dati precisi che l'insegnante non è idoneo al pro-

seguimento della sua funzione, di esonerarlo in qualunque momento dall'insegnamento, per cui l'obiezione da me formulata viene superata.

Potrebbe sussistere ancora l'altra obiezione dei maestri giovani che premono per essere immessi nell'insegnamento, ma ciò si inquadra nel grosso problema della disoccupazione degli insegnanti; comunque non saranno certo queste briciole a risolvere il problema della disoccupazione che deve essere risolto in ben altra sede, con l'applicazione graduale, ma in definitiva totale, dell'obbligo scolastico, cominciando cioè gradualmente - e la Commissione si è già espressa in questo senso - ad istituire le quarte e le quinte elementari in tutte le scuole e in tutti i Comuni dove esse manchino.

D'altra parte pensiamo che sia opportuno lasciare a questi maestri, che hanno dedicato tutta la vita alla scuola, indipendentemente da tutti gli altri motivi di ordine didattico, questa piccola soddisfazione di portare a compimento l'anno scolastico.

Motivi didattici ed umani mi spingono, senza altro, a proporre che questo disegno di legge venga approvato così come è stato formulato dal presentatore.

LAMBERTI. Io sono favorevole a questo disegno di legge anche perchè stabilisce per gli insegnanti elementari, che devono essere collocati a riposo, un trattamento analogo a quello che vige per gli insegnanti medi ed universitari. Durante la scorsa legislatura proprio sulla base della analogia al trattamento degli insegnanti universitari, proposi un disegno di legge il quale diventò poi, attraverso l'elaborazione successiva, una legge più completa, che per l'appunto stabiliva che gli insegnanti medi dovevano essere collocati a riposo il 30 settembre successivo alla data di maturazione delle condizioni per le quali avevano maturato il diritto al trattamento di quiescenza.

Quindi sono d'accordo sul meccanismo del disegno di legge d'iniziativa del senatore Boggiano Pico, meccanismo che ritengo rispondente alle esigenze della scuola, i cui corsi non possono essere turbati, e alle esigenze, diciamo pure, affettive, degli insegnanti ai quali

non è bello sottrarre il corso durante l'anno scolastico.

Tuttavia le obiezioni che faceva il collega Negróni mi sembra che abbiano veramente molto peso, anzi un peso assai maggiore di quello che può apparire dai rilievi che egli ha mosso. Queste obiezioni non ci impediranno di approvare questo disegno di legge, cioè questo particolare meccanismo di collocamento a riposo, ma mi sembra che debbano suggerire al Governo ed al Parlamento la opportunità di modificare il sistema usato per il collocamento a riposo degli insegnanti elementari.

Non so se ci sia qualche altra Amministrazione dello Stato per la quale è previsto che il collocamento a riposo deve avvenire quando concorrano due circostanze, cioè il raggiungimento del 65° anno di età e il compimento di 45 anni di servizio. Negli altri ordini di scuole il criterio del raggiungimento di un certo massimo di età che varia dai 70 ai 65 anni è criterio il quale, di per sé solo, ha carattere determinante per quel che concerne il collocamento a riposo.

Ricordo che nel corso della passata legislatura fu proposto dal Governo un disegno di legge che tendeva a regolare in modo uniforme, o quanto meno armonico per tutte le Amministrazioni, il collocamento a riposo. Quel disegno di legge, il quale si arenò a metà strada forse anche per l'anticipato scioglimento del Senato, non richiedeva la concorrenza di questi due elementi, cioè del raggiungimento di un certo limite di età e di un determinato numero di anni di servizio.

Oggi assistiamo a questo fenomeno: che ci sono insegnanti che hanno oltre 70, 75 anni, i quali tuttavia continuano ad insegnare. È vero che esiste una clausola che consente che siano collocati a riposo anche prima del compimento del 45° anno di servizio qualora, fisicamente e spiritualmente, non siano più idonei al servizio stesso, ma è anche vero che è assai difficile che i Provveditori agli studi si inducano ad applicare questa norma, la quale suona, se applicata nel caso singolo, in qualche modo condanna per molti degli insegnanti, che vengono squalificati come non più idonei.

D'altra parte vi è il problema dei giovani a cui accennava il collega Negróni, problema

che, come è stato ben detto dal relatore, può essere risolto e deve essere risolto con l'allargamento dei ruoli del servizio scolastico, ma che deve essere risolto anche con il rendere disponibili questi posti che oggi sono tenacemente mantenuti dagli insegnanti più vecchi, i quali, purtroppo, spesso non sono idonei.

Io mi domando se queste considerazioni, da un lato le esigenze della scuola e le esigenze dei maestri giovani e dall'altro lato le considerazioni relative alla necessità di una maggiore armonia nelle leggi che regolano il collocamento in pensione dei dipendenti statali, non debbano consigliarci di mettere immediatamente allo studio il problema e di uscire da questa situazione veramente grave in cui ci troviamo.

Si potrà stabilire, ad esempio, che gli insegnanti elementari vadano a riposo il 30 settembre successivo al compimento del 65° anno di età e che, qualora non abbiano raggiunto il minimo di servizio per avere il massimo di pensione, possano essere trattenuti ancora un anno o due fino al compimento, al massimo, del 70° anno di età, ma stabilendo comunque una norma generale che consenta uno sfollamento progressivo delle cattedre delle scuole elementari da parte di questi elementi.

Tutte queste obiezioni ho voluto mettere in rilievo, non tanto perchè esse costituiscano un ostacolo all'approvazione di questo disegno di legge, che riguarda piuttosto la meccanica di questo procedimento amministrativo del collocamento in pensione, ma perchè mi sembra che ci sia stata offerta l'occasione di discutere su questo problema più generale, della data cioè alla quale un insegnante deve essere collocato a riposo.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato con attenzione il senatore Lamberti; ma siccome ora non si tratta di esaminare il problema di carattere generale, vorrei pregare la Commissione di fare osservazioni e rilievi solo sull'argomento specifico che è all'ordine del giorno.

ROFFI. Solo una questione tecnica. Il fissare una determinata data, in questo caso quella del 30 settembre, mi sembra possa produrre qualche inconveniente perchè se il calendario venisse, per qualunque motivo, mu-

tato nel senso di far cominciare l'anno scolastico il 1° settembre, si dovrebbero mantenere in servizio questi insegnanti per tutto l'anno successivo. Proporrei pertanto che si dicesse « al termine dell'anno scolastico ».

PRESIDENTE. Vuol dire che il giorno in cui si mutasse l'inizio dell'anno scolastico si muterebbe anche questa data. Però, stando così le cose, a me sembra che sia più opportuno fissare una data certa, perchè per la liquidazione della pensione ci vuole una data precisa.

CONDORELLI. Proporrei di sostituire le parole « alla data » con le altre « al giorno ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge con la modifica proposta dal senatore Condorelli. Ne do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Il collocamento a riposo degli insegnanti, i quali vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, viene disposto con decorrenza dal 30 settembre successivo al giorno in cui si maturano le condizioni suddette.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trasformazione in facoltà del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia » (197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione in facoltà del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia ». Dichiaro aperta la discussione generale.

ROFFI, *relatore*. Non farò la storia gloriosa di questo Istituto, perchè temerei che mi facesse velo l'amore che porto alla scuola nella quale ho studiato, la serietà della quale, del resto, è testimoniata dai risultati che gli allievi della scuola stessa ottengono nei concorsi.

Nel campo delle discipline moderne senza alcun dubbio l'Istituto di Venezia vanta una delle più lunghe tradizioni, in quanto è stato fondato nella seconda metà del secolo scorso e precisamente nel 1868 ed è quindi il primo Istituto di questo genere. Le materie che vi sono insegnate sono discipline di carattere moderno le quali non fanno parte degli ordinamenti di studio delle nostre antiche università.

Anche oggi la sezione di lingue straniere ha tutte le cattedre coperte da insegnanti di ruolo, sette su sette, il che non è comune a molte università, ed inoltre ha pregiatissimi gabinetti di studio e molti assistenti. Aggiungo che anche dal punto di vista pratico l'Istituto di Ca' Foscari ha dato risultati encomiabili.

Per tutti questi motivi si è ritenuto con questo disegno di legge, presentato dal Ministro della pubblica istruzione Segni, di trasformare in facoltà questa sezione di lingue e letterature straniere, in quanto essa ha un ordinamento del tutto autonomo rispetto alla facoltà di economia e commercio ed è assurdo che di questa costituisca una sezione. La separazione delle due branche di discipline è quindi quanto mai opportuna.

Su questo provvedimento ritengo che saremo tutti d'accordo e credo che saremo anche tutti d'accordo nell'accettare l'emendamento che io intendo sottoporre alla Commissione per quanto riguarda la denominazione dell'Istituto. La denominazione usata dal disegno di legge è: « Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere », io vorrei che si dicesse invece: « Università di Venezia ».

Noi abbiamo un precedente per quanto riguarda l'Università di Trieste, la quale era un Istituto superiore di economia e commercio e nel momento in cui questo ramo di studio fu trasformato in facoltà, lasciò la denominazione di Istituto superiore di economia e commercio per assumere quello di Università di Trieste.

Oltre a questo precedente, al quale noi potremmo fare riferimento per chiedere la stessa cosa per Venezia, vi è un'altra considerazione da fare, e cioè che la denominazione di « Università » non è legata al numero delle facoltà; vi sono infatti Università, come quella di Macerata, che hanno una sola facoltà e ve ne sono altre che ne hanno due o tre.

A me sembra pertanto che si potrebbe accogliere il voto espresso dal Consiglio comunale della città di Venezia di mutare la denominazione attuale in quella di « Università di Venezia ».

Ora vorrei dissipare qualsiasi timore, non direi di campanilismo perchè la difesa di certe tradizioni non è campanilismo, ma di dualismo con Padova. Padova ha una storia di secoli ed è stato l'unico centro di studi della Repubblica veneta. Ora ritengo che fra Padova e Venezia non vi possano essere motivi di contrasto, perchè, per continuare questa tradizione storica, sarà cura della città di Venezia far sì che l'ordine degli studi di Venezia rimanga diverso da quello di Padova. Vi è una specie di impegno morale, che può dissipare i dubbi che potrebbero sorgere in alcuni di noi e vi è un accordo per cui a Venezia rimarranno queste due facoltà ed eventualmente un Istituto superiore di architettura che domani potrebbe essere trasformato in facoltà. Quindi Venezia avrebbe una facoltà di economia e commercio, una di lingue e letterature straniere e eventualmente una di architettura, mentre Padova ha tutte le altre facoltà.

Per questi motivi ritengo che noi potremmo in tutta tranquillità, certi di far cosa gradita alla città di Venezia e cosa gradita, data questa divisione di competenze, alla città di Padova, approvare questo emendamento, facendo sì che Venezia abbia la sua Università, il che non muta nulla, nè dal punto di vista finanziario, nè dal punto di vista dell'ordinamento degli studi; si tratta solo di dare a questa scuola un nome che sia corrispondente alla realtà delle cose, in analogia a quanto si è fatto per Trieste e per altre città.

PRESIDENTE. Sono personalmente favorevole all'emendamento, sia perchè non vedo ragione di concorrenza fra le due Università, sia perchè, da un punto di vista didattico, l'inse-

gnamento delle lingue è ora sacrificato, essendo abbinato alla facoltà di economia e commercio.

CONDORELLI. Sono d'accordo con il relatore e col Presidente quando affermano che non è giusto che il corso di laurea in lingue e letterature straniere sia una appendice dell'Istituto di economia e commercio, ma che si costituisca una facoltà di lingue e letterature straniere alla quale si possa accedere senza la maturità classica, mi sembra eccessivo.

Noi abbiamo già in Italia diverse di queste scuole, che molte volte sono dei grimaldelli per accedere all'Università senza il titolo necessario. Sono scuole sorte per altri fini, le quali, ad un certo momento, sotto la pressione di tanti che non hanno potuto conseguire la maturità classica, cominciano ad ampliare le loro finalità e si sono trasformate in Facoltà.

Presidenza del Vice Presidente CERMIGNANI

(Segue CONDORELLI). Io mi domando se possa essere serio denominare Facoltà di lingue e letterature straniere una facoltà alla quale si accede senza aver compiuto gli studi classici. È una cosa questa che non mi sento di approvare in nome della nostra tradizione e dei nostri ordinamenti.

L'emendamento del relatore accentua ancora questa deviazione proponendo che questa Facoltà abbia il nome di Università.

Si tratta di una differenza formale, ne prendo atto, l'Istituto è sempre lo stesso, gli diamo semplicemente un nome più onorifico e lo chiamiamo Facoltà invece di Istituto; ma, così facendo, si permette di raggiungere l'Università a chi non ha i titoli necessari.

ELIA. Non consento con il pensiero espresso dall'onorevole Condorelli, pur essendo un professore di scuola classica. Noi proprio per questa mentalità abbiamo fatto sì che il liceo classico è diventato, specialmente nell'Italia meridionale, una scuola media unica; perchè, dando il privilegio ai licenziati dal liceo classico di accedere a tutte le Facoltà, abbiamo fatto sì che tutti vogliono andare al liceo. Cinquanta o sessanta anni fa il liceo

classico era veramente una scuola di singolare serietà, ma adesso tutti sappiamo quale elefantiasi ha colpito questo corso di studi. La popolazione scolastica si è sestuplicata nel giro di 18-20 anni proprio perchè tutti pensano che il liceo sia l'unica scuola seria attraverso la quale si accede ad ogni facoltà. Con questo disegno di legge invece noi immetteremo in una facoltà non solo coloro che sono provvisti di maturità classica o scientifica, ma anche coloro i quali sono provvisti di diploma di abilitazione magistrale.

LAMBERTI. Non voglio entrare nel merito delle obiezioni mosse dal senatore Condorelli, ma desidererei soltanto fare alcuni rilievi comparativi circa la situazione in cui si trovano i diversi istituti universitari italiani. Oggi in Italia si accede ad una facoltà universitaria con il titolo di maturità classica o di maturità scientifica; con l'abilitazione magistrale, secondo la vigente legislazione, si accede - mediante esami di ammissione e cioè una specie di concorso - non soltanto all'Istituto superiore di lingue e letterature straniere (perchè quello di Venezia non è il solo), ma perfino alla facoltà di lettere di magistero.

Le deficienze nella preparazione umanistica per la mancanza dello studio del greco erano considerate l'ostacolo insuperabile per seguire degli studi superiori di lettere moderne. Ora tale ostacolo si supera mettendo dei giovani nella possibilità di conseguire una laurea che a tutti gli effetti pratici, è equiparata alla laurea in lettere. L'obiezione mossa dal senatore Condorelli non può convincermi dato che di fatto noi ammettiamo agli studi letterari universitari anche coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione magistrale.

Ho udito un collega poco fa che in commenti marginali diceva (non per quanto concerne gli studi che si fanno a Venezia ma per tutti gli analoghi istituti di tipo universitario) che se i corsi sono ben congegnati per quanto riguarda le letterature straniere, sono deficienti dal punto di vista dello studio delle lingue. Io non ho elementi per confermare o contrastare questo apprezzamento, ma mi sembra che questa sia cosa alla quale si può eventualmente rimediare. Naturalmente il nostro rela-

tore, il quale ha una esperienza diretta di questi studi, ci dirà che a Venezia questo non si verifica o si verifica fino ad un certo punto, ma ciò non toglie che i programmi di questa università dovranno essere un po' modificati e ritoccati.

BANFI. La giustificazione della elevazione a facoltà del corso di laurea in lingue e letterature straniere è questa: l'istituto superiore di economia e commercio di Venezia è costituito in Facoltà e come tale dà normalmente le lauree. La scuola di lingue moderne è una sezione di questa facoltà. La situazione, anche amministrativa interna, è sbagliata e falsa perchè si tratta non di una sezione, ma di una vera e propria scuola che ha i suoi metodi, i suoi sistemi, il suo corpo insegnante, ecc., che insomma non ha niente a che fare con la Facoltà. Di qui è nato il desiderio sia da parte dell'Istituto superiore, sia da parte dell'Amministrazione veneziana di affiancare l'una Facoltà all'altra per concedere al corso di lingue straniere quella autonomia di sviluppo che si rende ormai necessaria.

Un'altra giustificazione è data dal sorgere di altre facoltà del genere. Io che ne ho esperienza diretta posso dire che è nata una concorrenza utile e vantaggiosa tra queste scuole; ed ecco una ragione per cui l'Istituto di Venezia e il comune di Venezia tengono all'autonomia di questa Facoltà.

D'altra parte noi dobbiamo riconoscere che oggi esistono delle facoltà, e per giunta delle facoltà letterarie e filosofiche a cui si accede senza conoscere il greco e l'unica consolazione che ci rimane è la considerazione che anche gli studenti che escono dal liceo il greco non lo sanno. Io, per esempio, quando faccio una lettura di Platone debbo consentire, chiudendo non uno ma due occhi, che gli studenti portino il testo con la traduzione a fianco.

C'è poi la Facoltà di magistero che è una Facoltà universitaria e dà lauree in lettere moderne e filosofia. Per conto mio, sono del parere che queste facoltà siano dannose sia perchè distraggono i maestri dal grande compito dell'insegnamento elementare, sia perchè fanno loro balenare l'illusione di un grado superiore che creerà poi dei disoccupati, sia infine perchè l'insegnamento non si svolge

con quella normalità con cui ancora si svolge nelle nostre facoltà di lettere e filosofia.

È un problema molto delicato e che investe non solamente la questione del diritto o meno di accedere alle facoltà, ma anche la funzionalità di queste facoltà e il loro rapporto con le esigenze sociali. Quel giorno che noi avremo dato ai maestri elementari una condizione di vita economica degna e decorosa che li metta ancora una volta nella situazione di essere veramente maestri del popolo, come un tempo, con la possibilità di una propria carriera, allora vedremo che tanti di questi poveri giovani, che fanno sacrifici inauditi per conquistare, anche fuori corso di cinque o sei anni, una laurea che non servirà a nulla perchè non potranno nemmeno pensare di fare concorsi, non saranno più spinti a tanti sacrifici ed a tante rinunce per migliorare la propria condizione.

Adottare adesso un rimedio nel senso di vietare alla scuola di Venezia di diventare Facoltà mi sembra intervenire sull'ultimo degli aspetti, lasciando che il resto proceda come prima. Tanto più che ci sono giustificazioni: infatti la scuola ha raggiunto una propria autonomia nel seno dell'Istituto e bisogna metterla in condizioni di poter sostenere la concorrenza con altre scuole che stanno sorgendo o che sono già sorte le quali hanno questo diritto.

Però mi spaventa questo crescere del numero delle Università. Ho letto tempo fa una relazione dell'onorevole Martino per la riduzione del numero delle Università e per l'organizzazione delle Università complete. Egli sosteneva, e penso che avesse ragione teoricamente, che solo l'*Universitas studiorum* ha una funzione educativa e formativa. Ma queste sono parole gettate al vento e il Sottosegretario lo sa bene perchè il Ministero ha pensato molte volte di fermare tale movimento. Abbiamo visto sorgere tante nuove Università modestamente, con una prima facoltà, e poi pian piano allargarsi. Come accade questo? Si istituisce una facoltà facoltativa la quale apre le iscrizioni, gli studenti si iscrivono; quando sono al secondo o terzo anno e si preparano alla laurea, che cosa si può più fare? Si è accettata la cosa e l'Università si è andata allargando da una, a

due e più Facoltà. Temo che per l'Istituto superiore di Venezia accada la medesima cosa.

Sono pronto anche a dare voto favorevole, ma non mi nascondo l'enorme pericolo a cui si va incontro. Naturalmente Venezia è più che degna di una Università e noi conosciamo bene le ragioni storiche per cui Venezia non ebbe una sua Università. La Serenissima non voleva elementi di torbido nella propria cerchia. Preferiva che gli studenti protestassero e si muovessero a Padova e che le teste un po' fantastiche dei professori insegnassero pure quel che volevano, liberamente, ma sempre a Padova. Queste naturalmente sono ragioni che oggi non valgono più; rimane però sempre la preoccupazione circa l'aumento delle Università.

Ho voluto accennare queste cose non per la questione particolare, ma per una questione d'ordine generale che mi pare veramente grave, più grave ancora di quella dell'accesso alla Facoltà universitaria dei non licenziati dal liceo classico.

RUSSO LUIGI. Sono note a tutti noi le benemerite dell'Istituto superiore di Venezia e la seria preparazione nelle discipline a cui hanno atteso degli studenti usciti da questo Istituto. Penso che noi possiamo aderire al desiderio di mutare il corso di lingue e letterature straniere in Facoltà, pur facendo omaggio alle ragioni esposte dall'onorevole Condorelli.

Circa la proposta di conferire il titolo di Università sono invece decisamente contrario, e la città di Venezia non ha motivo di rammaricarsi per questo atteggiamento perchè la grandezza dell'Università di Padova è grandezza di Venezia. Pensiamo un momento al significato delle parole *Universitas studiorum* che non saprei tradurre se non con la parola «scibile». Università è un luogo dove i giovani possono trovare risposta a tutte le curiosità della mente, a tutti gli interrogativi, a tutti gli interessi spirituali; le lingue straniere, le scienze economiche sono tanta parte di sapienza e di scienza, ma non possono aspirare alla nobiltà e alla completezza di questo titolo.

DONINI. Pur riconoscendo la serietà delle argomentazioni del collega Condorelli e la

fondatezza di ciò che ha detto il senatore Banfi, noto una certa contraddizione in questa discussione perchè, se accettiamo — e mi pare che tutti siamo d'accordo — la trasformazione in facoltà di questo corso superiore di lingue e letterature straniere, io non vedo perchè dovremmo far scontare proprio a Venezia la nostra preoccupazione sul numero eccessivo delle Università. Dovremo ascoltare in un prossimo domani delle persone che diranno: «Io mi sono laureato presso l'Istituto superiore di economia, commercio, lingue e letterature straniere di Venezia»; ma è un nome che toglie il fiato. Confesso che mi ha fatto impressione il voto unanime dei cittadini di Venezia senza differenze di carattere politico e sociale. Se noi entriamo nell'ordine di idee di approvare questo disegno di legge, non vedo perchè dovremmo rifiutare l'emendamento presentato dal collega Roffi che mi pare non porti nulla di nuovo. È vero, avremo una Università in più, ma ci sarà un giorno in cui lavoreremo alla riforma universitaria ed allora provvederemo. Il passo che il voto unanime dei cittadini di Venezia ci invita a compiere non mi sembra possa menomare la serietà del titolo universitario.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Ricordo che quando il fascismo arrivò al potere tra i suoi postulati aveva quello di diminuire il numero delle Università che sembravano troppe; invece di diminuirle, però, le aumentò. Nel mondo siamo il Paese che, rispetto al numero degli abitanti, ha il maggior numero di Università: basti pensare che la Francia ne ha 11, la Germania 10, e noi 19.

È certo che noi dobbiamo risolvere la questione dell'aumento pericoloso del numero delle nostre Università che viene a tutto detrimento degli studi. Non propongo di abolire le Università nelle città dove già sono, ma di ridurre le facoltà; consideriamo il caso dell'Emilia, per esempio: c'è l'Università di Bologna, quella di Ferrara, quella di Modena e quella di Parma, quattro Università in una sola regione; si potrebbe risolvere questa situazione stabilendo che all'Università di Parma si tengano solamente corsi di giurisprudenza, a Ferrara di veterinaria, a Modena un altro corso ed a Bologna, che è il capoluogo, tutti i corsi.

Ad ogni modo, a parte tutti questi gravi problemi, io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

CONDORELLI. Non vorrei che le mie parole fossero interpretate come un segno di allontanamento dal moto che da tutto il mondo va verso Venezia, nome sacro a tutti gli italiani agli uomini civili, a me particolarmente; non posso non ricordare che l'Università di Venezia è stata sempre tradizionalmente l'Università di Padova, soprattutto oggi che da Padova a Venezia si va e si torna nella stessa mattinata.

Ed un'altra considerazione voglio fare. Se, per esempio, la mia Catania non avesse l'Università, forse le mancherebbe il segno più alto della sua identificazione storica, perchè Catania ha il privilegio di essere la più antica Università della Sicilia; ma che cosa accresce di prestigio a Venezia il fatto che ci sia una Università? Venezia rimane sempre una delle città più famose per gli uomini di tutto il mondo a prescindere dal fatto che l'Istituto superiore si chiami Università oppure Ca' Foscari; ritengo al contrario che noi, cambiando la denominazione, toglieremmo a Venezia una delle sue caratteristiche.

Non mi sembra il caso, nel momento in cui deploriamo questo andazzo, di rimandare tutto al momento in cui regoleremo questa materia ed intanto di continuare per la stessa via.

Presidenza del Presidente CIASCA

ROFFI, *relatore*. Vorrei dire innanzi tutto alcune cose a titolo personale, per poi parlare come relatore; e so fin da ora che forse passerò per iconoclasta, data la mia provenienza. Io sono stato allievo in questo Istituto e pertanto mi si consentirà di dire qualcosa su di esso in base alla mia esperienza di studente ed anche di partecipante a concorsi, in uno dei quali recentemente, sono riuscito primo, grazie appunto agli studi compiuti in quell'Istituto.

Ma, a parte questo motivo di carattere personale, ascoltando l'intervento dell'amico Condorelli, ho risentito dentro di me l'antica

esclamazione: chi ci libererà dai greci e dai latini? Naturalmente la frase è polemica e forse eccessiva e non rispecchia nemmeno il mio pensiero, tanto più che anche io ho studiato il greco ed il latino. Vorrei però ricordare qualche esempio illustre nella letteratura italiana, vorrei ricordare che Leonardo da Vinci non sapeva nè greco nè latino; che Machiavelli non conosceva il greco anche se sapeva il latino; che Dante non sapeva il greco, ecc.

Forse per il fatto che sono stato eletto senatore in una piccola e gloriosa città come Ferrara, che rivendica il completamento della facoltà di medicina e che desidera che la sua Università conduca una vita prospera e serena, sono qui a sostenere che le Università sono troppo poche. Sembrerà un assurdo, questo; ma quando vedo che ci sono Facoltà nelle grandi città che hanno la bellezza di mille studenti con un professore soltanto, non comprendo cosa avrebbero da guadagnare gli studenti di Ferrara (che possono studiare in 60 o 70 con il loro maestro ed essere curati e guidati in quella piccola Università che ha sede in una città tranquilla dove si può studiare sul serio), a prendere il treno per recarsi a studiare a Bologna dove finiscono col non conoscere nemmeno il loro maestro. Io non credo affatto che l'esistenza di molte Università in un mondo in cui le classi più povere hanno sempre più modo di adire agli studi superiori, costituisca un danno. Quello che, invece, è veramente un danno è che gli studi non sono seri, che si permette a dei professori di stare la maggior parte dell'anno all'estero per poi tenere all'Università in uno o due brevi periodi dell'anno qualche lezione, che si permette loro di fare tutti i mestieri possibili anzichè dedicarsi ai loro studenti.

Comunque è questo un problema molto grave che non possiamo affrontare in questa sede e che del resto non si pone nel caso di Ca' Foscari, dove invece c'è una atmosfera di serenità, di serietà degli studi, dove l'ordinamento universitario prevede studi seri ed approfonditi di letteratura italiana, di filologia romanza, di latino, storia, geografia, tutte materie che danno al professore di lingua non la preparazione di un cameriere, ma quella di un uomo di cultura ferrato in ogni campo, tanto è vero che poi esso riesce meglio di altri

nei concorsi, meglio di coloro che provengono dal liceo classico con tutto il loro bagaglio di greco e latino e che si sono laureati in altri Istituti universitari. La graduatoria nei concorsi negli ultimi trenta anni sta a dimostrare le mie affermazioni. Io stesso ho trovato facile l'esame di concorso. Mi sono laureato nel novembre del 1935 e nell'aprile dell'anno successivo ho sostenuto l'esame di concorso e l'ho vinto, trovando facile l'esame stesso; e credo non siano molti gli studenti che possano dire la stessa cosa.

Quanto al fatto di dare la denominazione di Università a questo Istituto, sono profondamente convinto della sua necessità e questa mia convinzione è condivisa dal Consiglio comunale di Venezia, unanime, indipendentemente dalle diverse correnti politiche. Inoltre, da una conversazione che ho avuto ieri con l'onorevole Ministro ho avuto modo di constatare che anche egli è favorevole. Comunque, però, non vorrei che, oggi con un voto diviso, si pregiudicasse l'esito di questo disegno di legge di fronte alla Commissione dell'altro ramo del Parlamento sì da vederlo ritornare sostanzialmente modificato e si contribuisse a far nascere delle discordie fra le città di Venezia e Padova che invece vanno di buon accordo. Per quale motivo Venezia dovrebbe fare concorrenza a Padova?

Per quel che riguarda la denominazione, vorrei ricordare alcuni esempi: si chiama Università quella di Macerata che ha una sola facoltà; si chiama Università quella del Sacro Cuore a Milano, che, pure essendo libera, è ben lungi dall'avere tutte le facoltà; si chiama Università la Bocconi di Milano e Università si chiama quella di Trieste che ha le sole facoltà di economia e commercio e di giurisprudenza. Orbene, perchè non dovrebbe chiamarsi Università anche l'Istituto di Venezia, che nel linguaggio pratico si chiamerà sempre Ca' Foscari?

Esprimo pertanto formalmente il voto che in un prossimo avvenire si giunga a tale denominazione. Oggi, tuttavia, potremmo denominare semplicemente quell'istituto « Istituto universitario di Venezia », che comprende due facoltà, una di economia e commercio, l'altra di lingue e letterature straniere, lasciando impregiudicata la questione dell'attribuzione della denominazione di Università.

RUSSO LUIGI. Ma il titolo deve essere chiaramente indicativo! Occorre l'indicazione delle materie che si studiano in quella Università.

ROFFI, *relatore*. Non ritengo proprio necessario che nel titolo ci sia questa indicazione; del resto questo è anche il desiderio del Rettore.

PRESIDENTE. Richiamandomi anche al pensiero del senatore Condorelli, il quale desiderava rimanesse il nome glorioso di Ca' Foscari, io proporrei la denominazione « Università Ca' Foscari ». La denominazione di « Istituto universitario », anche se analiticamente esatta, è quanto meno inconsueta.

RUSSO LUIGI. Ma i documenti che si riferiscono alla vita della scuola sono intestati in un altro modo; vogliamo noi creare una nuova intestazione? Non so se questo possa poi generare delle sfasature di carattere giuridico; questo è un titolo importante che va coordinato anche con quello precedente.

PRESIDENTE. Ma il nuovo titolo trova un parallelo in quello antico. Quando, ad esempio, si muta il titolo di una scuola media o di un istituto magistrale, si capisce che i diplomi conseguiti in quella stessa scuola, qualunque sia la loro denominazione, hanno il medesimo valore.

RUSSO LUIGI. Qui ci sono giuristi che possono dire la loro parola. Comunque io sono dell'avviso che la questione vada quanto meno approfondita.

PASQUALI. Il collega Russo invoca la opinione dei giuristi; a me pare che qui il diritto non entri affatto, mentre, viceversa, il vezzo o il vizio della letteratura fa nascere delle questioni bizantine. A mio avviso, dire « Istituto universitario » oppure « Università » è esattamente la stessa cosa, e del resto si chiamano Università innumerevoli Istituti che hanno una storia e una tradizione inferiori a quelle di Ca' Foscari. Pertanto, a parere mio, la proposta del Presidente, è quella che più si adatta al caso che stiamo esaminando.

La questione della rivalità fra Padova e Venezia è un anacronismo. A me sembra che si debbano ormai superare queste resistenze formali o di prestigio, prestigio che poi è del tutto nominale. Non faremo mica qui, cari filosofi, la questione tra nominalisti e realisti? Mi pare che gli oppositori siano soltanto dei nominalisti e basta.

Abbiamo insomma questo coraggio da due soldi. Tutta una città invoca un provvedimento di questo genere; e poi Venezia è a tutti cara proprio per quello che rappresenta dal punto di vista culturale e umanistico.

Invito pertanto i colleghi a mettersi una buona volta d'accordo e ad accettare la proposta del Presidente che è la più giusta ed opportuna.

BANFI. Ho già espresso i motivi dei miei dubbi, delle mie incertezze anche se consento nell'idea di trasformare in facoltà il corso di laurea in lingue e letterature straniere. Consentirei anche, con incertezza anche maggiore però, all'idea di creare una Università. Ma, a questo proposito, mi è parso che i colleghi abbiano impostato i loro ragionamenti in modo un po' scherzoso, il che non è assolutamente consono all'importanza della materia, perchè l'Università è una cosa seria.

ROFFI, *relatore*. Questa scuola è una cosa seria, non sono serie le altre!

BANFI. L'amico Pasquali ha detto che noi facciamo questione di nomi circa una istituzione la quale non solo ha una tradizione, ma ha una funzione molto grave e seria e ancora oggi costituisce il centro di una cultura universalista, umanistica in generale, la quale è alla base di tutta la nostra formazione intellettuale e morale.

Ora, io dico questo: il pericolo della istituzione di una università, non è un pericolo nominale, ed io sono del parere che non si può chiamare università qualunque scuola. Quella di Ca' Foscari è una scuola degnissima, che merita senz'altro di essere una facoltà universitaria; ma il nome di Università porta con sé il pericolo che, una volta messa l'etichetta di Università ad una facoltà, se ne aggiunga una seconda, una terza, una quarta, una quinta,

come abbiamo visto succedere in molte università di recente creazione. Non dobbiamo nascondere questo pericolo serio, reale, delle facoltà nelle quali mancano perfino gli elementi essenziali di attrezzatura e che danno delle lauree in condizioni di studio pietose e vergognose. Questo è il fatto grave che va succedendo — non voglio fare nomi — in parecchie delle Università di nuova istituzione, a tutto danno della formazione della nostra cultura.

Ora io vorrei fare una proposta conciliativa. Noi ci troviamo di fronte ad una richiesta unanime del comune di Venezia, e, pur consentendo in questa richiesta, possiamo però esprimere il parere che l'Università veneziana non vada oltre queste tre facoltà che sono già esistenti in Venezia, in modo che non solo non sia possibile una reazione di Padova, che è un grande centro di cultura italiana ed europea, ma che nello stesso tempo si possa essere sicuri che, in seguito al nostro voto favorevole, non si verifichi di nuovo uno di quegli *escamotages* dolorosi che conducono all'abbassamento di livello dei nostri studi universitari.

Penso che un voto in tal senso di questa Commissione, possa offrire al Ministero il mezzo di resistere più efficacemente ad eventuali future richieste di nuove facoltà.

PAGE. Dico subito che sono contrario a dare la denominazione pomposa, grandiosa di « Università » a questo Istituto di Venezia per l'insegnamento di lingue e letterature straniere, perchè, per esperienza personale, so che si rilasciano delle lauree in condizioni veramente pietose, come ha rilevato giustamente il collega Banfi.

Io ho avuto occasione di parlare con diversi professori laureati in questo Istituto ed anche nelle scuole di magistero ed ho potuto constatare che fanno ancora degli errori grossolani di coniugazione, di costruzione, di sintassi, errori che porterebbero senza altro alla bocciatura di alunni delle scuole medie o del ginnasio. Un professore laureato in queste cosiddette università dovrebbe saper scrivere e parlare correttamente la lingua straniera, ma questo non si verifica se non in casi assai rari. Conosco delle persone che sono state promosse in alcuni concorsi statali pure avendo com-

piuto trenta o quaranta errori negli elaborati scritti.

Insomma, a mio avviso, se dobbiamo dare la denominazione di « Università » ad un istituto, bisogna che a questo nome corrisponda qualcosa di serio e di degno. Pertanto dichiaro senz'altro che darò il mio voto contrario alla proposta tendente a denominare « Università » questo istituto di Venezia.

PRESIDENTE. Il calore così simpatico del collega Page poggia su quelle stesse esigenze di serietà che l'Università deve avere, di cui si sono fatti interpreti sia il senatore Banfi, sia l'onorevole relatore; comunque esempi dolorosi come quelli citati dal collega Page possono verificarsi anche in altri campi e per laureati in altre Università del territorio nazionale.

Ma il problema oggi è quello di sapere se noi dobbiamo consentire o meno in ciò che viene chiesto dal progetto di legge al nostro esame, il che si risolve poi in una domanda: il modo come Ca' Foscari fin'ora ha organizzato ed espletato questi studi è serio o non è serio ?

Posta la questione in termini concreti, io credo — mi perdoni il collega Page — che non si possa assolutamente affermare che gli studi a Ca' Foscari siano compiuti in modo poco serio. Almeno questa è la mia personale opinione.

BANFI. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Allora perchè dobbiamo mostrarci rigorosi proprio per Venezia e in particolar modo per Ca' Foscari? Che si sia nominalisti o meno è una questione che oggi non ci interessa approfondire, in quanto dobbiamo limitarci a guardare alla sostanza delle cose. Appare chiaro allora che gioverebbe assai alla serietà e alla migliore organizzazione degli studi se le due facoltà, una di lingue e letterature straniere, l'altra di economia e commercio, vivessero ciascuna una vita autonoma. Su questo noi dobbiamo pronunciarci. Se poi sia da accogliere la denominazione di « Istituto universitario » oppure quella di « Università », mi pare una questione secondaria.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La discussione, così come si è sviluppata, ha mostrato chiaramente come l'attenzione degli onorevoli senatori si sia fissata su due punti: l'uno riguardante la istituzione della facoltà di lingue e letterature straniere a Ca' Foscari — e su questo punto mi pare ci sia l'unanimità — e l'altro riguardante l'opportunità del mutamento della denominazione e dell'assegnazione a questo istituto di Venezia del nome di Università, punto sul quale si è verificato un dibattito alquanto vivace.

Ora io debbo dire subito che questo secondo problema lo vedo posto solo adesso e pertanto non ho istruzioni al riguardo: mi limito quindi ad esprimere solo quello che è il mio parere personale.

Fin'ora a Ca' Foscari, c'era una sola facoltà, quella di economia e commercio, ma, nonostante ciò, ha potuto ugualmente svilupparsi, preparare studenti, dare diplomi — e tutto ciò in modo egregio — la sezione di lingue e letterature straniere. Adesso facciamo un passo avanti e da una facoltà passiamo a due facoltà.

Ma si vorrebbe fare subito un ulteriore passo avanti passando dalla denominazione di « Istituto superiore », all'altra di « Istituto universitario » o anche di « Università », più vasta e significativa. A questo riguardo nascono gravi perplessità, perchè la denominazione « Università » significa veramente qualcosa di molto impegnativo che potrebbe in un secondo momento autorizzare ed incoraggiare — come ha rilevato il senatore Banfi — la speranza di costituire altre facoltà accanto alle prime, in quanto il termine « Università » usato nei riguardi di Venezia, significa ed autorizza a fare considerazioni molto di più di quanto lo stesso termine comporterebbe: si è portati a pensare infatti che una università che risiede nella principale città del Veneto abbia il diritto di svilupparsi in modo adeguato.

Ora vi dico sinceramente che a un passo di questo genere, e non ne faccio colpa al relatore, mi pare si arrivi un po' troppo di sorpresa senza aver raccolto gli elementi necessari, ed è questo che mi lascia perplesso.

Il voto unanime del Consiglio comunale di Venezia è spiegabile, perchè tutti i consiglieri sono favorevoli alla trasformazione in università della facoltà esistente nella propria città, ma noi abbiamo il dovere in questa sede di essere più prudenti.

In tutte le discussioni di bilancio abbiamo sentito deplorare il gran numero di università e la insufficienza di mezzi. Cerchiamo di ricordarcene quando con i nostri atti possiamo contribuire ad aumentare questo disagio.

La trasformazione da facoltà in università o non significa niente per Venezia o significa qualcosa, e in tal caso abbiamo il dovere di preoccuparci di sapere cosa comporta questa nuova denominazione.

L'obiezione che fa il relatore, che sarà un termine cioè che nessuno userà è esatta: per autorizzare i diminutivi non c'è bisogno di una legge, ma il termine ufficiale è bene che resti quello originario. Pertanto sarei nettamente del parere di approvare il disegno di legge così come è stato presentato dal Governo.

ROFFI, *relatore*. Di fronte alle perplessità del Sottosegretario, ritiro il mio emendamento — che, a mio parere, non meritava di essere ostacolato — e propongo di approvare questo disegno di legge tale e quale c'è stato presentato.

Mi riservo di presentare a suo tempo, dopo aver raccolto un maggior numero di elementi, un disegno di legge per mutare la denominazione di questo Istituto.

PASQUALI. Qui sono state dette tante belle parole, ma la prima cosa da fare era di indagare sulla serietà di questa facoltà. Se questa indagine è stata fatta, se noi siamo concordi nel dire che questa facoltà dà una laurea, dato che nella accezione comune l'Istituto che rilascia una laurea è una università, noi potremo con tutta tranquillità attribuire tale denominazione all'Istituto di Venezia. Ma, nonostante il fatto che vi si concedano delle lauree, siamo esitanti a denominare « Università » questo Istituto. Per me la logica porta invece a compiere questo passo e pertanto mi rammarico che oggi ci siano state delle resistenze. Mi dichiaro fin d'ora favorevole allo eventuale disegno di legge mirante alla tra-

sformazione in Università dell'Istituto Ca' Foscari, sia pure con la riserva che non si estenda ad altre facoltà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1953-54 il corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia è costituito in Facoltà.

L'Istituto di cui al precedente comma assume la denominazione di Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere e comprende le seguenti Facoltà:

- di economia e commercio;
- di lingue e letterature straniere.

(È approvato).

Art. 2.

I posti di professore di ruolo, assegnati, ai sensi della Tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, all'Istituto di cui all'articolo precedente sono così ripartiti:

Facoltà di economia e commercio—posti di ruolo n. 9;

Facoltà di lingue e letterature straniere—posti di ruolo n. 7.

Alla Facoltà di lingue e letterature straniere restano assegnati i sette professori di ruolo in atto titolari di lingua e letteratura italiana, di lingue e letterature straniere e di filologia romanza.

(È approvato).

Art. 3.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'ordinamento didattico dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, intendendosi che la Facoltà di lingue e letterature straniere rila-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)5^a SEDUTA (31 marzo 1954)

scerà la laurea di cui alla tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, già propria del corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facoltà di economia e commercio, mentre quest'ultima Facoltà continuerà a rilasciare le lauree e i diplomi previsti dalle tabelle VIII, X e XI annesse al citato decreto.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.